

Publicato il 08/04/2024

N. 00259/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 127 del 2024, proposto da Stefano Piras, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via del Platano n. 2;

contro

Azienda Regionale per la Salute - ARES Sardegna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Trudu, Roberto Fanni e Anna Sedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Eleonora Cardia, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Norfo e Maria Rita Appeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell'avv. Nicola Norfo in Cagliari, via Malta, n. 25;

per l'annullamento:

- del verbale n. 5 del 14.12.2023 della commissione esaminatrice in merito al *“Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 29 posti di Dirigente Psicologo, disciplina Psicoterapia per le Aziende del SSR della Sardegna, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 3508 del 21.11.2022 e con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 01.02.2023”*;
- del verbale n. 1 del 24.10.2023 della Commissione Esaminatrice;
- dell'esito della prova pratica del 15.12.2023;
- della Determinazione dirigenziale n. 3656 del 28.12.2023 dell'ARES - Servizio Sanitario Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto *“Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 29 posti di Dirigente Psicologo, disciplina di Psicoterapia indetto con Determinazione Dirigenziale n. 3508 del 21.11.2022 e con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 01.02.2023. Ratifica atti e approvazione graduatorie di merito degli idonei”*;
- della Determinazione dirigenziale n. 119 del 16.1.2024 dell'ARES – Servizio Sanitario Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto *“Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 29 posti di Dirigente Psicologo, disciplina di Psicoterapia indetto con Determinazione Dirigenziale n. 3508 del 21.11.2022 e con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 01.02.2023. Nomina Vincitori”*;
- dell'esito della prova orale, sessione 1 (mattina), del 20.12.2023;
- dell'esito della prova orale, sessione II (pomeriggio), del 20.12.2023;
- dell'esito della prova orale, sessione III (mattina), del 21.12.2023;
- dell'esito della prova orale, sessione IV (pomeriggio), del 21.12.2023;
- della convocazione prova pratica e orale candidati;
- della Determinazione dirigenziale n. 3508 del 21.11.2022, con cui veniva indetto il Bando di concorso;
- della Determinazione dirigenziale n. 367 dell'1.2.2023, con cui sono stati riaperti i termini del Bando;
- del verbale n. 6 del 15.12.2023 della commissione esaminatrice;
- del verbale n. 7 del 20.12.2023 della commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 21.12.2023 della commissione esaminatrice;
- dei provvedimenti, “non conosciuti”, con cui l’Amministrazione ha disposto l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori;
- di ogni altro atto ad essi connesso, collegato e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale per la Salute (ARES) Sardegna e della sig.ra Eleonora Cardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che:

- il ricorrente, premesso di avere partecipato al “*Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 29 posti di Dirigente Psicologo, disciplina Psicoterapia*”, indetto dall’Azienda Regionale della Salute (ARES) Sardegna, e di non essere riuscito a superare la prova pratica, impugna gli atti della procedura indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
- più precisamente il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta con il punteggio di 25/30, ha sostenuto la prova pratica in data 14.12.2023, conseguendo il punteggio di 15/30, insufficiente a consentire l’accesso alla successiva prova orale;

Considerato che il ricorrente articola i seguenti motivi di ricorso:

i) “*VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9, D.P.R. N. 483/1997. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 CO. 2 E 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO.*”

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA RATIO DEL BANDO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI INDIVIDUATI DALLA COMMISSIONE CON VERBALE N. 1 DEL 24.10.2023 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54, D.P.R. N. 483/1997: il bando di concorso fin dal principio avrebbe indotto in errore i candidati in ordine ai criteri di valutazione della prova pratica, facendo riferimento ad un articolo non applicabile al concorso in questione, come poi precisato dalla stessa commissione nel verbale n. 1 del 24.10.2023, nel quale si chiarisce che *“le prove di esame relative al presente concorso sono quelle che risultano dall'art. 54 del D.P.R. n. 483/1997; [...] per mero errore materiale, nel bando è stato indicato l'art. 26 del medesimo D.P.R., il quale è da considerarsi come mero refuso”*; inoltre, il giorno 14 dicembre 2023, dopo che tutti i candidati hanno svolto la prova pratica, i commissari avrebbero provveduto ad integrare i criteri di valutazione con un parametro totalmente nuovo rispetto a quanto noto fino a quel momento (come risulterebbe dal verbale n. 5), in violazione dell'art. 9, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483, secondo cui *“La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*; in particolare la commissione, riunitasi per la correzione e la valutazione delle prove pratiche (quindi dopo essere venuta a conoscenza di quali candidati avessero consegnato la prova pratica), avrebbe inserito un criterio di valutazione del tutto nuovo stabilendo nel verbale che *“poiché la prova estratta costituisce un caso suggestivo di una diagnosi differenziale tra una competenza neuropsicologica e/o psicodiagnostica [...], ai fini dell'attribuzione di un punteggio in termini di sufficienza all'elaborato, il candidato debba aver formulato un approccio che abbia tenuto conto di entrambi gli aspetti”*; così facendo la commissione avrebbe *“alterato in maniera inequivocabile la posizione dei candidati che dovrebbero concorrere in condizione di parità”*;

ii) “*VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 E 13, D.P.R. N. 483/1997. ILLOGICITÀ E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 CO. 2 E 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO*”: i lavori della commissione sarebbero ambigui, in quanto i commissari, il giorno 14 dicembre 2023, in sole 4 ore dopo una giornata di lavoro e dopo aver svolto la prova pratica, sono riusciti a correggere ben 140 compiti, mentre il giorno successivo, dalle ore 8.45 alle ore 13.30, hanno terminato le operazioni di correzione di soli 52 compiti; sarebbe inverosimile che la commissione, in un così breve lasso di tempo, abbia individuato, analizzato, discusso e votato un nuovo sub-criterio e provveduto a leggere congiuntamente, comprendere e valutare ben 130 elaborati; l'impossibilità di svolgere correttamente i lavori della commissione troverebbe conferma attraverso un ragionamento scientifico provato da calcoli aritmetici, eseguiti con l'utilizzo del programma *Text Converter*; inoltre, molti dei compiti valutati positivamente non rispecchierebbero il sub-criterio, stabilito *ex post*, individuato nel verbale n. 5, in quanto non rispetterebbero il doppio criterio della competenza neuropsicologica e della competenza psicodiagnostica; la valutazione della prova pratica del ricorrente, quindi, non sarebbe attendibile, sia perché sarebbe stata valutata secondo un parametro illegittimo (poiché, in tesi, non noto ad alcun candidato) sia in relazione alle modalità di correzione delle prove;

Rilevato che si sono costituiti per resistere l'ARES Sardegna e la controinteressata Eleonora Cardia;

Ritenuto che le censure non colgano nel segno, atteso che:

- l'erroneo richiamo nel bando (art. 11, concernente il contenuto delle prove di esame) all'art. 26 anziché all'art. 54 del d.P.R. 483/1997 è assolutamente inidoneo a fuorviare i candidati, sia perché l'Amministrazione ha rimediato tempestivamente all'errore materiale, come visto sopra, sia perché dalla

semplice lettura delle norme in questione emerge all'evidenza che la prima disposizione delinea la prova pratica riservata ai medici mentre la seconda si riferisce a quella destinata agli psicologi;

- la commissione ha predeterminato i criteri di valutazione delle prove nella riunione del 24.10.2023 (v. verbale n. 1, *sub* doc. 2 della ricorrente), che ha preceduto le prove scritte, mentre nella successiva riunione del 14.12.2023 (v. verbale n. 5, *sub* doc. 1 della ricorrente), diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, si è limitata a precisare, alla luce della prova estratta (concernente *“un caso suggestivo di diagnosi differenziale tra una competenza neuropsicologica e/o psicodiagnostica”*), come spiegato nel verbale n. 5), come dovesse essere inteso nel caso concreto il criterio – già in precedenza individuato, come visto - relativo alla *“Padronanza della metodologia inerente l'argomento della prova d'esame e corretta interpretazione del caso assegnato”*;

- peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che l'attività di predeterminazione dei criteri può avvenire anche dopo lo svolgimento delle prove scritte, purché prima che si proceda alla loro correzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III-*bis*, 3 ottobre 2018, n. 9714; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 10 gennaio 2017 n. 368; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III ,7 maggio 2014 n. 4733, T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I, 19 giugno 2015 n. 597; Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2015 n. 1411);

- quanto alle doglianze concernenti i tempi di correzione, è sufficiente far richiamo alla giurisprudenza consolidata secondo cui la ritenuta eccessiva brevità dei tempi di valutazione non è, di per sé e in assenza di ulteriori elementi idonei a disvelare anomalie nell'operato della commissione di esame, circostanza idonea a viziare la legittimità dei giudizi, non essendovi, a tacer d'altro, prova di chi possa essere stato avvantaggiato e chi svantaggiato da una presunta *“superficialità”* nella lettura e valutazione degli elaborati (*ex multis*, C.d.S., Sez. III, 16.1.2024, n. 535 che richiama C.d.S., Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1446);

- del resto, anche questo Tribunale, nella materia che occupa, ha affermato che non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati, atteso che: I) in primo luogo, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti; II) in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato; III) in terzo luogo, le medie temporali risultano scarsamente significative laddove siano state effettuate in base a un computo meramente presuntivo, derivante dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 17.11.2023, n. 879; v. anche la giurisprudenza ivi richiamata: Cons. Stato, Sez. III, 20 dicembre 2022, n. 11101, p. 9.4; nello stesso senso, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743; Cons. St., Sez. IV, 27 dicembre 2017 n. 6099; Cons. St., Sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5497; id., Sez. VI, 1° febbraio 2013, n. 614; id., Sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 970; id., Sez. VI, n. 1411/2015);

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso debba essere respinto;

Considerato che ricorrono i presupposti per l'adozione di una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come preannunciato dal Collegio alle parti nel corso dell'udienza camerale;

Ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con
l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

Gabriele Serra, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Oscar Marongiu

IL PRESIDENTE
Marco Buricelli

IL SEGRETARIO